

L'INCOMPETENZA

*“Il male non è solo di chi lo fa:
è anche di chi, potendo impedire che lo si faccia,
non lo impedisce”*

Tucidide, V sec. a. C.

*“In un contesto sanitario l'ignoranza è
inammissibile”.*

Matteo Rampin

Gli ultimi anni sono stati, per il panorama psicoterapeutico italiano, ricchi di cambiamenti che hanno mutato l'immagine e radicalmente rinnovato la responsabilità dei professionisti nei confronti del cittadino e della collettività.

La richiesta di prestazioni di qualità e personalizzate è sempre più in aumento; si accresce pertanto anche il livello di competenza e responsabilità dello psicoterapeuta nei confronti della persona assistita. I tempi esigono professionisti preparati, che sappiano dare garanzie sulle proprie azioni, in quanto consapevoli delle conseguenze che potrebbero derivare dalle loro decisioni e dal modo di condurre gli interventi, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.

Come in altri sistemi complessi, quali l'aviazione, le centrali nucleari o i sistemi di difesa militare, anche nel nostro ambito possono verificarsi incidenti ed errori. Nel campo della psicologia e della psicoterapia, così come avviene in altri domini scientifici, lo sviluppo di conoscenze e di applicazioni pratiche è accompagnato non solo da nuove opportunità e vantaggi ma anche dall'attualizzazione di alcuni rischi per i diritti e la libertà delle persone, dei cittadini, degli utenti.

I servizi erogati dagli psicologi (ricerche, diagnosi e psicoterapie, valutazione e selezione, perizie in campo giudiziario penale e civile ecc.) possono avere uno speciale impatto critico sull'evoluzione dei bisogni, dei problemi e degli interessi dei destinatari di quei servizi, anche se

solitamente gli psicologi sono poco proclivi a parlare delle conseguenze nefaste del loro lavoro. E' quindi utile comprendere le origini del rischio clinico in tutte le sue sfaccettature.

Con l'espressione "rischio clinico" si definisce la possibilità che un paziente subisca un danno o un disagio involontario, imputabile alle cure, che causa un peggioramento delle condizioni di salute.

Quando si affronta il tema del rischio clinico è necessario soffermarsi a definire l'*errore* e i possibili danni che ne possono derivare per il paziente.

In letteratura è possibile ritrovare molte definizioni di "errore". Tutte condividono alcune caratteristiche sostanziali: l'errore è una "azione non sicura" o una "omissione" con potenziali conseguenze negative sull'esito del processo di cura; l'errore è un comportamento che può essere giudicato inadeguato da "pari" di riconosciuta esperienza e competenza. L'errore può causare un *evento avverso*, cioè un evento indesiderabile che comporta un danno al paziente non dovuto alle sue condizioni cliniche, ma correlato al processo assistenziale.

La rilevanza etica del comportamento dello psicoterapeuta varia a seconda che l'errore sia di tipo conoscitivo, applicativo o operativo.

L'errore *conoscitivo* è intrinsecamente connesso ai limiti del sapere umano. Nessun aspetto della scienza può essere considerato definitivo e le conoscenze, pur progredendo, restano sempre limitate. L'errore conoscitivo è incolpevole se deriva da limiti nel patrimonio culturale disponibile, vi è invece una responsabilità se esso deriva da negligenza nel curare la propria personale formazione e nel mantenersi aggiornati.

L'errore *applicativo* deriva da conoscenze di per sé adeguate, ma la cui applicazione è ancora incerta. Come per l'errore conoscitivo, vi è responsabilità soltanto quando vi è una negligenza.

Nell'errore *operativo*, derivante da imperizia, imprudenza o negligenza, è sottesa una rilevanza morale.

Vi è poi un'ulteriore categoria, che si vuole qui soltanto accennare, ma che, sotto il profilo dell'etica, è particolarmente significativa: essa comprende tutti gli atti scelti per deliberata disonestà.

Qualsiasi laureato in Italia si indica con il titolo di dottore; ciò è spesso fonte di malintesi, molti dei quali dovuti alla confusione tra "medico" e "dottore". Il Medico è necessariamente un dottore, perché è dottore qualsiasi laureato, a prescindere dalla disciplina (dottore in storia, dottore in filosofia, dottore in lettere antiche, dottore in scienze della formazione primaria, ecc.). Quando il dottore, pur non essendo medico, indossa il camice bianco o lavora in un ambiente sanitario o si

occupa di questioni che riguardano la salute, nasce il fraintendimento per cui lo si scambia per un medico.

In un afoso ed assolato pomeriggio estivo, durante un viaggio in treno, Rampin (2006, *comunicazione personale*) raccontò a chi scrive il caso di una persona giunta all'osservazione dello psichiatra perché non sapeva come gestire l'uso di uno psicofarmaco che gli era stato consigliato da un laureato non-medico. Di fronte all'osservazione, fatta dallo psichiatra, che tale laureato non era autorizzato né a prescrivere né a consigliare farmaci specifici, il paziente dichiarò ingenuamente: "Ma è un dottore" (tra l'altro il paziente, in quanto laureato, era un "dottore", eppure ignorava la differenza tra "dottore" e "dottore in medicina"). Gli si spiegò quindi che essere dottori non significava essere "dottori in medicina", e il paziente osservò: "ma questa persona lavora in Ospedale, col camice". Si dovette spiegare che molte persone, con o senza camice, lavorano in ospedale senza però essere né dottori in medicina né dottori in alcunché.

Situazioni analoghe sono sempre più diffuse e, a chi scrive, è capitato di conoscere alcuni personaggi, al più dotati di mediocri capacità affabulatorie che, in malafede, giocano sulla non conoscenza da parte del pubblico dei dettagli relativi ai titoli accademici, conoscenze, tecniche, ruoli ufficialmente riconosciuti dalla Legge e competenze, e si autopropongono come "esperti" in discipline che non conoscono e/o non possono praticare o insegnare. Il buonsenso consiglierebbe a costoro di occuparsi d'altro. Ma è noto che gli incauti non brillano certo per buonsenso. I pericoli di tali situazioni sono evidenti, ma sono sottovalutati, soprattutto per quanto riguarda l'attività di formazione, che spesso viene lasciata a persone sprovviste del titolo legale, della competenza tecnica e dell'esperienza diretta e reale della materia che insegnano. Vengono tanto spesso "formate" da formatori non-qualificati ed inesperti persone convinte erroneamente - ma in buona fede - di aver appreso un metodo e una conoscenza, che poi applicheranno sul campo o, addirittura, insegneranno ad altri, propagando errori. L'apice del ridicolo si raggiunge, infatti, quando chi è appena "uscito" dal corso in questione si mette a sua volta ad insegnare, addestrare o "formare" altre persone su una materia che è stata così frettolosamente conosciuta.

Il proliferare di figure paraprofessionali quali ad es. i "counselor", i "mental trainer", i "coach", gli "helper", i "pedagogisti clinici", i "consulenti filosofici", la sparuta *bandilla de relajadores* di Alfonso Caycedo (i cosiddetti "sofròlogi"), i "rebirther", gli operatori "reiki", ecc., fino ad arrivare a maghi, fattucchiere e cartomanti, è un fenomeno che sta raggiungendo proporzioni raccapriccianti. Occorre molta prudenza nel valutare le reali competenze a proposito di quanto viene dichiarato da codesti "esperti". Se nessuno di loro ha ancora ricevuto il Premio Nobel è solo perché gli altri ricercatori non capiscono l'importanza delle loro innovative scoperte.

E' molto frequente incontrare persone che si autodefiniscono *esperte* in qualcosa per il semplice fatto di aver seguito "un Master" presso qualche ente pubblico o privato, magari non accreditato.

Si tratta spesso di corsi che possono durare anche poche ore, sulla base dei quali la persona si convince (o finge di convincersi) di avere acquisito reali competenze pari a quelle di chi, autorizzato dallo Stato, pratica la disciplina da anni o decenni.

Nel caso specifico del cosiddetto *counselling* o *counseling*, va specificato che attualmente, in Italia, non è una professione regolamentata. Lo Stato non indica, infatti, i requisiti minimi per esercitarla, non esiste alcuna normativa di riferimento, nessun percorso formativo obbligatorio, né l'obbligo di iscrizione a qualche albo professionale. Pertanto *chiunque* può definirsi *counselor* ed esercitare il *counseling*. Esistono corsi di formazione che rilasciano attestati di frequenza con carattere privatistico e corsi erogati da agenzie formative accreditate da alcune regioni (Lazio, Lombardia, Puglia) che rilasciano ai partecipanti un attestato di qualifica professionale che non costituisce, tuttavia, titolo di studio.

Si vuole qui ricordare al Lettore che *legalità* significa rispetto delle regole dello Stato da parte di coloro che hanno maggiori responsabilità, evitando di trovare una transigente intesa fra incompatibilità, soprattutto quando appare evidente il contrasto non già tra due ragioni, ma fra una ragione ed un torto, rappresentato dalla mancata osservanza delle norme etiche e deontologiche che regolano una professione.

Durante il I Convegno di Psicoterapia ed Ipnosi Clinica svoltosi a Cesena il 10 Aprile 2009, promosso dalla Società Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi, il Dr. Luca Cimino, specialista in Medicina Legale e docente di Criminologia (modulo di Psicopatologia Forense) presso l'Università degli Studi di Bologna, ha analizzato gli aspetti concernenti l'esercizio abusivo della professione di Psicoterapeuta, alla luce della attuale normativa e giurisprudenza.

L'esercizio delle professioni intellettuali è regolato in Italia dall'art. 2229 c.c., il quale affida alla Legge la determinazione delle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, tenuti presso i relativi Ordini o Collegi professionali. Lo Stato salvaguarda il pubblico contro l'iniziativa di coloro che non essendo abilitati, cioè professionalmente non-idonei, possono costituire un grave pericolo per la salute. A tal proposito, l'art. 348 c.p. così recita: "*Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a 516*". Ai fini della configurabilità del reato è irrilevante lo scopo di lucro o in genere qualsiasi movente di carattere privato o di beneficenza.

Allo stesso modo non esclude il reato la gratuità della prestazione professionale e neppure il consenso del destinatario della prestazione abusiva, in quanto l'interesse lesso, essendo di carattere *pubblico*, resta indisponibile (Cass. n. 2286 del 1984). E' necessario ricordare, inoltre, come sia tuttora attuale la fattispecie dell'illecito amministrativo di *usurpazione del titolo*, previsto e punito dall'art. 498 c.p..

Anche chi concorre o favorisce tale reato è punibile ai sensi dell'art. 110 c.p. : *“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”*.

Il Codice Deontologico dei Medici e degli Psicologi richiede ai propri iscritti, rispettivamente agli artt. 67 C.D.M. e 8 C. D. P., di contrastare la pratica dell'esercizio abusivo della professione in quanto di sicuro danno non solo per il decoro professionale, ma soprattutto per gli utenti, che si trovano esposti a personale incompetente con possibili gravi conseguenze sulla propria integrità psicofisica.

L'art. 67 del C. D. M. si esprime in materia di esercizio abusivo della professione e prestanomismo. Recita così: *“E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione. Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell'abusivismo, è obbligato a fare denuncia all'Ordine territorialmente competente”*.

L'art. 8 del C. D. P. recita: *“Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli artt. 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive”*.